



R.G. TRIB. FED n. 6/11

(R.G. e Proc. Disc. P.A. n. 6/11)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dei signori **Bruno Nasisi** (Tessera F.I.S.E. n. 000331/M), **Enrico Gugliandolo** (Tessera F.I.S.E. n. 150601/M), **Carmelo Bonaffini** (Tessera F.I.S.E. n. 14464/M), **Rosario Briguglio** (Tessera F.I.S.E. n. 042504/M), **Fabrizio La Scala** (Tessera F.I.S.E. n. 00390/M), **Salvatore D'Angelo** (Tessera F.I.S.E. n. 0034850)

Premesso che

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 24 settembre 2012 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Emilia Romagna) con allegata produzione documentale, i signori Bruno Nasisi, Enrico Gugliandolo, Carmelo Bonaffini, Rosario Briguglio, Fabrizio La Scala, Salvatore D'Angelo sono stati rinviati a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione degli articoli 1 e 2 del vecchio Regolamento di Giustizia, per mancata partecipazione senza disdetta e per non aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione del Concorso Nazionale 5/7 febbraio 2010 organizzato dal Comitato Organizzatore del Gruppo Emiliano Sport Equestri (G.E.S.E.);
- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;



- gli incolpati signori Fabrizio La Scala e Salvatore D'Angelo, nella persona del loro difensore Avv. Caterina Brambilla, depositavano memoria difensiva, datata 13 luglio 2015 (con allegato mandato difensivo), nella quale, gli stessi hanno preliminarmente eccepito la nullità, l'intervenuta prescrizione ai sensi di cui all'articolo 65 lettera d) del nuovo Regolamento di Giustizia e l'estinzione del giudizio ai sensi di cui all'articolo 56 n. 1 del nuovo Regolamento di Giustizia; nel merito la non punibilità degli incolpati o in subordine l'applicazione della minore delle sanzioni;
- gli incolpati signori Bruno Nasisi, Enrico Gugliandolo, Carmelo Bonaffini e Rosario Briguglio, nella persona del loro difensore Avv. Flaminia Longobardi, depositavano memoria difensiva datata, 13 luglio 2015 (con allegato mandato difensivo), nella quale, gli stessi hanno preliminarmente eccepito la nullità, l'intervenuta prescrizione ai sensi di cui all'articolo 65 lettera d) del nuovo Regolamento di Giustizia e l'estinzione del giudizio ai sensi di cui all'articolo 56 n. 1 del nuovo Regolamento di Giustizia; nel merito la non punibilità degli incolpati o in subordine l'applicazione della minore delle sanzioni;
- all'udienza odierna è comparsa l'Avvocato Flaminia Longobardi, anche per conto dell'Avvocato Caterina Brambilla, la quale si è riportata a quanto indicato nei rispettivi atti e alle rispettive richieste, chiedendo in particolare che venisse dichiarata l'improcedibilità del presente procedimento per evitare il conflitto di giudicati,
- è comparsa altresì la Procura Federale che ha concluso aderendo a tali ultime conclusioni degli incolpati.

Rilevato che

- come risulta chiaramente dalla documentazione in atti, esistono due atti di incolpazione relativi a due procedimenti disciplinari soltanto apparentemente distinti: il n. 58/10 e il n 6/11;



- entrambi riguardano la mancata disdetta della partecipazione di 9 binomi al concorso nazionale tenutosi nel concorso tenutosi presso il Circolo Ippico G.E.S.E. dal 5 al 7 febbraio 2010;
- l'unico procedimento cui fare riferimento è quello iscritto per primo al n. 58/10;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1 e 2 del vecchio Regolamento di Giustizia,

tenuto conto

- che, per le ragioni di cui sopra, trattandosi di identici procedimenti, è necessario evitare un conflitto di giudicati (“*ne bis in idem*”)

dichiara improcedibile

il procedimento n. 6/11.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai predetti incolpati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica